

Con t@tti

L'anno **2022** il mese di **maggio** il giorno **31** in **MONTORO Torchiati (AV)**, presso la sede sociale in via Via IV Novembre, 57 sono presenti i seguenti signori:

1)MADDALONI ANNA nata a GENOVA (GE) il 14/12/1980 residente a MONTORO (AV)
cap 83025 in via IV NOVEMBRE,61 codice fiscale MDDNNA80T54D969D;

2)TAIANI ALFREDO nato a VARALLO (VC) il 04/06/1974 residente a MONTORO (AV)
cap 83025 in via FEDERICO ROMEO,12 codice fiscale TNALRD74H04L669U;

3)GIAQUINTO GIROLAMO nato a AVELLINO il 03/06/1988 residente a MONTORO (AV)
cap 83025 in via CESINA,72 codice fiscale GQNGLM88H03A509C;

4)MARTUCCI FRANCESCO nato a SOLOFRA (AV) il 10/02/1980 residente a SOLOFRA (AV)
cap 83029 in via CAPRAI,1H codice fiscale MRTFNC80B10I805H;

5)TAIANI BERNARDINO nato a SOLOFRA (AV) il 27/12/2002 residente a MONTORO (AV) cap 83025 in
via DELL'AIA,65 codice fiscale TNABNR02T27I805M;

6)SQUITIERI GABRIELLA nata a SAN GALLEN (CHE) il 23/04/1974 residente a SOLOFRA (AV)
cap 83029 in via VIGNE,3 codice fiscale SQTGRL74D63Z133N;

7) SQUITIERI LUCIA nata a SAN GALLEN (CHE) il 15/02/1973 residente a SOLOFRA (AV) cap 83028 in via
MELITO IANGANO,82 codice fiscale SQTLCU73B55Z133V.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in MONTORO (AV), via IV Novembre,61 quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "**Con_t@tti - APS**" in conformità al dettato dell'art.35 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "**Con_T@tti - APS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del patrimonio artistico, culturale, artigianale e agro-alimentare del territorio, in particolare migliorare la vita dei cittadini e ciò che li circonda, facilitando l'uso di mezzi e di contatti che sono in continuo mutamento; promuovendo il bello e le opportunità del territorio ; informazioni accessibili e veloci; sviluppando iniziative nel campo della qualità della vita urbana. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione esercita in via principale l'attività prevista dall'art. 5 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può altresì svolgere le seguenti altre attività secondarie e strumentali rispetto a quella esercitata in via principale:

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Art.4. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Art.5. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra ANNA MADDALONI
Vice Presidente	Dott.ssa GABRIELLA SQUITIERI
Segretario	Sig.ra LUCIA SQUITIERI
Tesoriere	Sig. ALFREDO TAIANI
Consigliere	Sig. GIROLAMO GIAQUINTO
Consigliere	Sig. FRANCESCO MARTUCCI
Consigliere	Sig. BERNARDINO TAIANI



Art.6. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022.

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su **39 articoli** di seguito specificati, steso su **7** fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

[Handwritten signatures of the founders]
Bernardino Tani
Lucia Squitieri
Girolamo Giaquinto
Alfredo Tani

Monza 31/05/2022

DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

Eseguita registrazione il 07-6-2022 al n° 744
 Serie 111 Veramento effettuato il 01-6-2022
 Mod. F28 rilasciato da Concessionario Cod. in
 n° 111 Porte Helene
 Cod. Az. 7601 Cab. 06/153-04
 per 30,00 Avecent

Collaboratore tributario
C. Russo



Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in MONTORO (AV), via IV Novembre, 61 quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Con_t@tti - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Con_T@tti - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del patrimonio artistico, culturale, artigianale e agro-alimentare del territorio, in particolare migliorare la vita dei cittadini e ciò che li circonda, facilitando l'uso di mezzi e di contatti che sono in continuo mutamento; promuovendo il bello e le opportunità del territorio; informazioni accessibili e veloci; sviluppando iniziative nel campo della qualità della vita urbana. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione esercita in via principale l'attività prevista dall'art. 5 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può altresì svolgere le seguenti altre attività secondarie e strumentali rispetto a quella esercitata in via principale:

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

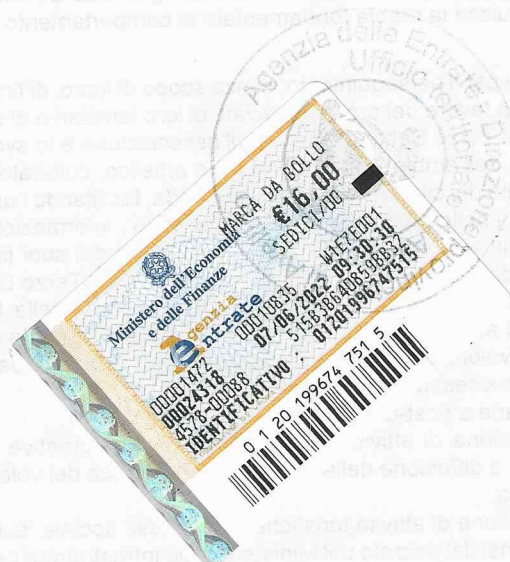
- collabora e coopera, anche stipulando convenzioni, con Enti privati e pubblici, nazionali, esteri ed internazionali che operino preferibilmente, ma non necessariamente, nei settori enogastronomico, culturale, artistico, turistico e sociale;
- Svolge e promuove manifestazioni di ogni genere, come scambi culturali nazionali ed internazionali, conferenze, corsi, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni, spettacoli, eventi e mostre, social eating, incoming, attività diretta di press office e web pr;
- Eroga borse di studio, formazione professionale e formazione universitaria e post-universitaria, cura pubblicazione di riviste, libri, opuscoli o cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica, siti web e pagine social;
- Costituisce o partecipa ad altre istituzioni, enti o società aventi finalità analoghe o connesse alle proprie;
- Accede a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- Stipula contratti e/o convenzioni di promozione, assistenza, sponsorizzazione, valorizzazione;
- attività editoriali, di divulgazione e di promozione anche tramite video – cortometraggi – serie tv – film;
- Corsi, laboratori e stage finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e alla promozione delle attività locali, alla valorizzazione dell'agricoltura sociale e dei prodotti tipici locali;
- Pesche/lotterie/tombole, mercatini, attività sportive e tempo libero, concerti, gite/viaggi;

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 3.1, fermo quanto stabilito nel successivo 3.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, pertanto l'associazione può:

- somministrare alimenti e bevande;
- effettuare raccolte di fondi;
- esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sottoscrizioni anche a premi, manifestazioni, pubblicazioni, studi, organizzazione di convegni, consulenze, incarichi, partecipazione a manifestazioni) per autofinanziamento;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente,



anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali. I soci hanno il dovere: di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione; di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; di versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo; di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo whatsapp, sms, telefax, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. Approvazione del bilancio;
4. Deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberazione sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
6. Approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
8. Deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 16. -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di anni e può essere rieletto.

L'Assemblea Generale può revocare il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e firma in nome della Società tutti gli atti e documenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la rappresentanza legale della Società nei rapporti con i terzi.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui è investito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 17. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 18. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 19. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 20. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 21. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 22. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 23. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 24. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Art. 25. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare a uno o più amministratori o a un organo di amministrazione, con o senza delega, poteri specifici.

- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;



- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili e beni registrati mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

